

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 1 ottobre 2019, n. 239

**Diniego all'iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 21, c.1 del D.Lgs 17 Febbraio 2017, n. 42 del Sig. Scarano Giovanni.**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**VISTA** la L.R. n.7 del 4.02.1997 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”*;

**VISTA** la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

**VISTO** il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**VISTO** il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia *“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”*;

**VISTA** la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo *“MAIA”* ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTA** la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all'interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTA** la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.

**Inoltre,**

**VISTO** il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 *“Disposizioni di attuazione dell'art. 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”*, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;

**VISTA** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* e in particolare l'articolo 2, comma 7, come modificato dall'articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica;

**VISTA** la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima (di seguito “*TAR Lecce*”) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.

Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:

In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, l’aspirante “Tecnico Competente in Acustica” il Sig. Scarano Giovanni con istanza datata 30.07.2019 ha trasmesso l’istanza finalizzata all’iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all’art. 21 comma 1 del richiamato D. Lgs., dichiarando di essere in possesso:

- del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica; in particolare del diploma di istruzione secondaria rilasciato dal IISS “Leonardo da Vinci” di Fasano;
- aver superato con profitto l’esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell’allegato 2, erogato dal Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (ICAR) del Politecnico di BARI e autorizzato con DD. n.88 del 21.05.2018 dalla Regione Puglia. A riguardo, l’aspirante tecnico ha allegato l’“attestato di frequenza” rilasciato e sottoscritto dal Rettore, dal Direttore del Corso e dal Presidente della Commissione d’esame finale.

Con successiva nota prot. 10346 del 29.08.2019 il Servizio regionale competente ha avviato il procedimento riguardante il Sig. Scarano Giovanni e contestualmente sospeso i relativi termini in attesa di ricevere la seguente documentazione:

- *copia del titolo di studio dichiarato e/o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n.445/2000;*
- *evidenza documentale atta a dimostrare quanto previsto dall’art. 22 c.2 lett.a) del D.Lgs 42/2017. In merito alla “non occasionalità” dell’attività professionale svolta in collaborazione con il tecnico competente in acustica ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all’art. 2 c.8 della L. n.447/1995, si precisa che ai sensi dall’art. 2 del R.R. febbraio 2015, n. 4 per attività non occasionale si intende l’effettuazione di non meno di: “.....b) 20 prestazioni professionali di cui all’art. 1, svolte nell’arco di quattro anni senza soluzione di continuità, in caso di possesso di diploma di scuola media superiore, con la condizione che per ogni anno solare siano stati effettuati almeno quattro interventi riferibili ai tre ambiti sopra indicati (art. 2, comma 4 del DPCM 31.03.98).” Con particolare riferimento a quest’ultimo punto si chiede di descrivere in maniera analitica per ogni anno solare le singole prestazioni svolte e comprovare l’effettivo svolgimento delle stesse.*

Ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 e smi. il Servizio regionale competente, in assenza di qualsivoglia riscontro alla suddetta richiesta, con nota prot. 11447 del 25.09.2019 ha comunicato al Sig. Scarano Giovanni di non poter accogliere la relativa istanza presentata e concesso al richiamato tecnico il termine di 10 gg. per presentare osservazioni eventualmente corredate da idonea documentazione.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.

**TENUTO CONTO CHE** l’assenza di qualsivoglia riscontro alla suddetta richiesta non ha consentito al Servizio regionale competente di verificare l’effettivo possesso del requisito di cui all’art. 22 c.1 lett. c) del D.Lgs 42/2017 dichiarato dal Sig. Scarano Giovanni;

**SI RITIENE DI** negare al Sig. Scarano Giovanni, l’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017 e smi.;

**Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

**Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017;
2. di prendere atto dell'impossibilità da parte del Servizio regionale competente di verificare l'effettivo possesso del requisito di cui all'art. 22 c.2 del D.Lgs 42/2017 dichiarato dal tecnico interessato, a causa dell'assenza di riscontro alle richieste effettuate dal richiamato Servizio con note prot.10346 del 29.08.2019 e prot. 11447 del 25.09.2019;
3. di negare al Sig. Scarano Giovanni l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo pec del Sig. Scarano Giovanni.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 6 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**Il Dirigente della Sezione**  
Dott.ssa Antonietta Riccio